



## DELLA REPUBBLICA SOMALA

Anno V

Mogadiscio, 7 Luglio 1964

Suppl. N. 1 al N. 7

Pubblicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

**PREZZO:** Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

### SOMMARIO



#### PARTE PRIMA

##### LEGGI E DECRETI

- DECRETO—LEGGE 6 luglio 1964, n. 7: *Guardia volontaria regionale.* Pag. 693
- DECRETO—LEGGE 6 luglio 1964, n. 8: *Proroga del termine previsto della Legge 14 Agosto 1963, n. 19 per stabilire i limiti massimi delle imposte, tasse e diritti che le Amministrazioni Municipali sono autorizzate ad applicare.* » 695
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1964, n. 169: *Dichiarazione stato di emergenza.* » 696
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1964, n. 170: *Nomina dei Sottosegretari di Stato.* » 697

#### PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.

## PARTE PRIMA

### LEGGI E DECRETI

#### **Decreto-legge 6 luglio 1964, n. 7** **Guardia Volontaria Regionale**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli artt. 15 e 63 della Costituzione;

VISTO l'art.13 della Legge 3 giugno 1962, N. 14 «Ordinamento del Governo»;

RITENUTO che, a seguito dell'intervenuta decadenza del Decreto-legge 28 marzo 1964 N. 3 sulla istituzione della Guardia Volontaria Regionale, è necessario ed urgente provvedere alla emanazione di nuove norme relative alla materia;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro delle Finanze;

DECRETA

Art. 1

In caso di dichiarato stato di emergenza per un prevedibile pericolo di guerra o di aggressione esterna e limitatamente alla durata di esso, il Ministro della Difesa, sentito il Consiglio dei Ministri, ha facoltà di autorizzare il Comandante dell'Esercito Nazionale ad armare ed impiegare in attività operative quei cittadini che si presentino volontariamente per partecipare alla difesa dei confini nazionali.

Art. 2

Per tutto il periodo della sua attività, il complesso dei cittadini armati assume la denominazione di Guardia Volontaria Regionale per la sicurezza confinaria.

Art. 3

La presentazione volontaria dei cittadini avviene nell'ambito di ciascuna Regione presso l'Ufficio di Mobilitazione istituito in ciascun Presidio Militare.

L'inizio e le modalità della presentazione vengono comunicate alla popolazione con un Bando del Governatore Regionale, previ accordi con l'Autorità Militare locale.

Art. 4

I volontari si pongono a disposizione dell'Autorità Militare per il periodo che ciascuno di essi ritiene necessario in relazione alla difesa della propria Regione senza assumere alcun impegno di ferma, previo consenso della Autorità Militare stessa.

Art. 5

Durante il periodo della loro prestazione volontaria i cittadini armati sono soggetti alle leggi ed ai regolamenti militari.

Art. 6

Dal giorno in cui si presentano, ai volontari spetta una razione viveri in contanti o in natura pari a 2 Sh. So. giornalieri.

Art. 7

In caso di morte o di ferita in combattimento per i volontari sono previste le stesse previdenze che valgono per i militari in servizio.

Art. 8

Salvo quanto previsto nei precedenti articoli 6 e 7 al volontario non spetta alcuna altra indennità o competenza.

Art. 9

La spesa graverà sul titolo 6 del Bilancio del Ministero della Difesa che sarà reintegrata a cura del Ministro delle Finanze.

Art. 10

Il presente Decreto-Legge, che entra immediatamente in vigore, sarà presentato all'Assemblea Nazionale per la conversione in legge ai sensi dell'art. 63 della Costituzione.

Mogadiscio, li 6 luglio 1964.

**ADEN ABDULLA OSMAN**

*Il Primo Ministro*  
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

*Il Ministro della Difesa*  
ADEN ISSAK AHMED

*Il Ministro delle Finanze*  
AWIL HAGI ABDULLAHI FARAH

**Decreto-legge 6 luglio 1964, n. 8**

**Proroga del termine previsto dalla Legge 14 agosto 1963, n. 19 per stabilire i limiti massimi delle imposte, tasse e diritti che le Amministrazioni Municipali sono autorizzate ad applicare.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 63 della Costituzione;

VISTA la legge 3 giugno 1962, n. 14 sull'Ordinamento del Governo Somalo;

VISTA la Legge 14 agosto 1963, n. 19 sulle Amministrazioni Municipali;

RITENUTO che, a seguito dell'intervenuta decadenza del Decreto-legge 20 maggio 1964, n. 4 concernente la proroga del termine previsto dalla legge 14 agosto 1963, n. 19 per stabilire i limiti massimi delle imposte tasse e diritti che le Amministrazioni Municipali sono autorizzate ad applicare, è necessario ed urgente provvedere alla emanazione di nuove norme relative alla materia;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro dell'Interno;

DECRETA

Art. 1

Il termine previsto dall'art. 52 della Legge 14 agosto 1963, n. 19 ai sensi del quale il Governo è delegato a stabilire i limiti massimi, tasse e diritti che le Amministrazioni Municipali sono autorizzate ad applicare in conformità all'art. 30 della predetta Legge, è prorogato fino al 31 dicembre 1964.

Art. 2

Il presente Decreto-Legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sarà trasmesso all'Assemblea Nazionale per la conversione in Legge.

Mogadiscio, li 6 Luglio 1964.

**ADEN ABDULLA OSMAN**

*Il Primo Ministro*

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

*Il Ministro dell'Interno*

ABDULCADIR MOHAMED ADEN

**D.P.R. 6 luglio 1964, n. 169**  
**Dichiarazione stato di emergenza.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli artt. 70, 75 della Costituzione; 70 e 71 della Legge 26 Agosto 1963, N. 21 sull' «Ordinamento di Pubblica Sicurezza»;

CONSIDERATO che, a seguito della non avvenuta approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale del decreto di dichiarazione di stato di emergenza dell'8 febbraio 1964, quest'ultimo, nonostante che permangano tutt'ora le stesse condizioni di fatto e di diritto che ne avevano legittimato le sua emanazione, è da considerarsi decaduto;

RITENUTO che, pertanto, è necessario ed urgente provvedere ad emanare nuove norme relative alla materia;

SU PROPOSTA del Ministro dell'Interno;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA

Art. 1

Lo stato di emergenza è dichiarato in tutto il Territorio della Repubblica.

Art. 2

Il Ministro dell'Interno, o dietro sua autorizzazione, i Governatori Regionali territorialmente competenti, hanno potestà di emanare Ordinanze di emergenza ai sensi dell'art. 71, Legge 26 Agosto 1963, N. 21

Art. 3

L'esecuzione delle predette Ordinanze è demandata all'Autorità Militare e di Polizia.

Art. 4

Il presente Decreto ha decorrenza immediata; e verrà comunicato in data ordierna all'Assemblea Nazionale.

Mogadiscio, li 6 Luglio 1964.

**ADEN ABDULLA OSMAN**

*Il Primo Ministro*  
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

*Il Ministro dell'Interno*  
ABDULCADIR MOHAMED ADEN

**D.P.R. 22 giugno 1964, n. 170**  
**Nomina Sottosegretari di Stato.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 79 della Costituzione;  
SENTITO il Consiglio dei Ministri;  
SULLA PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA

I seguenti Deputati sono nominati Sottosegretari di Stato presso i Dicasteri a fianco di ciascuno nominativo indicati:

- On. MOHAMED ALI DORRE — Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- On. MOHAMED GIAMA ISSA HIREI — Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- On. ABDURAHMAN HAGI MUMIN — Sottosegretario di Stato all'Interno;
- On. HARED FARAH — Sottosegretario di Stato alle Finanze;
- On. MOHAMED SCEK DAHIR — Sottosegretario di Stato alla Sanità, Veterinario e lavoro.

Mogadiscio, lì 22 giugno 1964.

**ADEN ABDULLA OSMAN**

*Il Primo Ministro*  
**ABDIRIZAK HAGI HUSSEN**

---

**PARTE SECONDA**

**DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI VARIE**

N. N.